



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Rinnovo Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici delle frazioni di Arzeno, Reppia e Statale del Comune di NE (GE)
Tipo Atto	Decreto del Presidente della Giunta Regionale
Struttura Proponente	Settore Staff del Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Dipartimento Competente	Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Soggetto Emanante	Giovanni TOTI
Responsabile Procedimento	Tiziano INFUSINI
Dirigente Responsabile	Monica BARATTA
Direttore/Segretario Generale	Pietro Paolo Giampellegrini

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.B punto 6 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 17 aprile 1957, n. 278 relativa alla costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali;

VISTO l'art. 66 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 con il quale sono state trasferite alle Regioni, tra l'altro, le funzioni amministrative in materia di usi civici già di competenza dello Stato;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art.78 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 sono state attribuite ai Comuni, ai sensi dell'articolo 118, primo comma della Costituzione, le funzioni di vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio;

VISTA la nota **prot. n. 8238 datata 07/09/2022** con cui il Sindaco del **Comune di NE (GE)** ha chiesto la convocazione per il giorno **13 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:00** dei Comizi elettorali per l'elezione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali di proprietà collettiva esistenti nelle Frazioni di Arzeno, Reppia e Statale del Comune di NE (GE), a suo tempo nominati, che hanno terminato la durata del loro incarico e necessitano di rinnovo;

VISTO il T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO altresì il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e in particolare gli articoli 71, 273, 274 e 275;

DATO atto che, relativamente alla durata in carica dei suddetti Comitati, la stessa è attualmente da ritenersi quella prevista dall'articolo 1 della suddetta legge 17 aprile 1957 n.278, e cioè quattro anni;

RITENUTO quindi di dover provvedere al riguardo a fronte di quanto richiesto **dal Comune di NE in Provincia di Genova**

DECRETA

1. Per il giorno **13 novembre 2022** sono convocati i cittadini residenti nelle Frazioni di Arzeno, Reppia e Statale del Comune di NE (GE), per l'elezione nel proprio seno del rispettivo Comitato di amministrazione separata dei beni frazionali di proprietà collettiva;
2. il Comitato, composto da cinque componenti, dura in carica quattro anni;
3. per l'elezione del suddetto Comitato sono elettori ed eleggibili i cittadini italiani residenti nella frazione interessata ed iscritti nelle liste elettorali del Comune anzidetto;
4. il presente decreto dovrà essere portato a conoscenza degli elettori interessati a mezzo manifesto da pubblicarsi, a cura del Sindaco, in tutte le località interessate e all'Albo pretorio comunale almeno 45 (quarantacinque) giorni prima delle elezioni;
In tale manifesto dovranno essere inserite le liste dei candidati che, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune, saranno state formate per la frazione con gli elettori in essa residenti. Ogni cittadino che riscontrasse errori ed omissioni potrà presentare opposizione al Sindaco fino al terzo giorno antecedente quello delle elezioni per le relative rettifiche ed integrazioni. Il Sindaco dovrà provvedere in merito entro le ventiquattro ore successive alla presentazione dell'opposizione.
Il Sindaco può provvedere altresì d'ufficio alla correzione di errori materiali di scritturazione e di omissione di nomi regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune e residenti nella frazione. Il Sindaco dovrà provvedere al riguardo non oltre il secondo giorno antecedente le elezioni, dando tempestiva comunicazione dei relativi provvedimenti al Presidente della sezione

elettorale. Ad eccezione delle correzioni ed integrazioni sopradette, alle liste generali ed a quelle di sezione, approvate dall'organo competente ai sensi della normativa vigente, non potranno, comunque, essere apportate rettifiche che costituiscano modifica delle liste stesse;

5. le elezioni in parola si svolgeranno secondo le disposizioni che seguono:
 - a) entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il Sindaco deve provvedere alla consegna a domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
 - b) il certificato di cui al punto a), in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, la frazione di appartenenza, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto;
 - c) l'organo comunale competente può costituire i seggi in base alla normativa vigente, accessibili a tutti i residenti della frazione del Comune di cui trattasi, garantendo nel contempo ogni possibile economicità delle operazioni elettorali;
 - d) l'organo comunale competente, per la sezione elettorale, dovrà costituire un Ufficio elettorale composto da un Presidente, due scrutatori ed un segretario idonei per l'espletamento dei rispettivi incarichi;
 - e) nella sezione elettorale dove confluiscono consultazioni elettorali della frazione dovranno essere sistemate le urne per la frazione di appartenenza degli elettori votanti in tale sezione;
6. due membri almeno dell'Ufficio elettorale dovranno essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali, oltre il segretario.

Qualora qualcuno dei componenti del seggio non possa, per qualsiasi motivo assumere l'incarico, deve darne tempestiva comunicazione al Sindaco, il quale provvederà immediatamente alla sua sostituzione.

Ove tale impossibilità si verifichi al momento della costituzione del seggio o durante le operazioni elettorali, provvederà a tal uopo il Presidente del seggio scegliendo tra gli elettori presenti nella sala delle votazioni.

In caso di assenza del Presidente, il Sindaco provvederà tempestivamente alla sua sostituzione;
7. a cura del Sindaco sarà provveduto, entro il giorno antecedente la votazione, perché siano consegnati al Presidente del seggio, per le Frazioni interessate alla consultazione elettorale:
 - a) due copie della lista degli elettori della frazione, compilata in conformità al punto terzo del presente Decreto, una delle quali verrà affissa nella sala dell'elezione;
 - b) tre copie del manifesto recante le liste degli elettori-candidati delle quali una a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre per l'esposizione nella sala delle votazioni;
 - c) copia della lettera di nomina degli scrutatori;
 - d) schede di votazione, chiuse a plico sigillato, con l'indicazione all'esterno del numero delle schede contenute;
 - e) apposito stampato per la redazione del verbale;
 - f) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto ed il materiale di cancelleria necessario;
 - g) un'urna per la raccolta delle schede di votazione;
8. nel giorno fissato per le elezioni le operazioni di voto avranno **inizio alle ore 08:00 e termineranno alle ore 18:00**;
9. il voto è dato personalmente dall'elettore. Tuttavia l'elettore che, per grave impedimento fisico evidente o documentato con certificazione sanitaria o perché analfabeta, si trovi nell'impossibilità materiale di votare, può farsi accompagnare da un elettore di sua fiducia, liberamente scelto, che si recherà con lui nella cabina per aiutarlo nell'espressione di voto. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro materialmente impossibilitato.

Sul certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio.

L'elettore è ammesso a votare dietro presentazione del certificato elettorale e di un documento di riconoscimento, del quale si prenderà nota nell'apposita colonna di identificazione della lista della frazione.

In mancanza di quest'ultimo documento può essere ammesso a votare ugualmente qualora sia conosciuto personalmente da un componente del seggio, il quale ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

L'identità dell'elettore può, altresì, essere accertata da un elettore della sezione che abbia votato, il quale ne attesta l'identità apponendo la firma nell'apposita colonna.

Accertata l'identità dell'elettore ed illustrate, su richiesta di questo, le modalità di votazione, il Presidente trattiene il certificato elettorale e gli consegna la scheda ed una matita copiativa. L'elettore si reca nella cabina dove compila la scheda che piega e riconsegna con la matita al Presidente del seggio. La scheda votata va immediatamente immessa dal Presidente del seggio nell'apposita urna.

Nel contempo uno degli scrutatori appone la propria firma nell'apposita casella della lista per attestare l'avvenuta votazione da parte dell'elettore.

Le schede dovranno essere preventivamente autenticate a tergo con le firme del Presidente del seggio e di uno scrutatore.

L'elettore può votare per non più di quattro candidati scelti fra gli iscritti nella lista elettorale, una copia della quale resterà affissa per tutta la durata delle operazioni nella sala di votazione.

La votazione si effettuerà scrivendo sulla scheda il nome e il cognome dei candidati prescelti e, nel caso di omonimia, la data di nascita.

All'ora indicata nel punto 8 del presente Decreto, il Presidente, ammessi a votare gli elettori presenti in sala, dichiara chiusa la votazione.

Compite le operazioni di voto si procede allo spoglio dei voti.

Gli scrutatori ne prendono nota separatamente su appositi fogli, rendendo nel contempo pubblico il numero dei voti riportati da ciascun candidato.

Sono validi i voti contenuti nella scheda, salvo quanto stabilito appresso, ogni qualvolta sia possibile dedurre l'effettiva volontà dell'elettore.

Sono nulli i voti contenuti nelle schede che:

- a) non siano quelle utilizzate per la votazione ed autenticate a tergo, come sopra indicato;
- b) presentino scritte o segni tali da fare ritenere in modo inequivocabile che l'elettore abbia voluto fare riconoscere il proprio voto.

Il Presidente, infine, per la frazione interessata, dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale e fa la proclamazione dei cinque eletti, tenendo al riguardo presente le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 17 aprile 1957, n. 278.

Il Presidente indica nel verbale i motivi di ineleggibilità eventualmente denunciati da elettori nei confronti dei candidati.

Qualora nella frazione vi sia più di una sezione elettorale, terminato lo scrutinio nelle singole sezioni e non più tardi delle ore 9.00 del giorno successivo, il Presidente della I sezione riunisce i Presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci, con l'assistenza del segretario della I sezione, per riassumere i risultati e per la proclamazione degli eletti, in analogia a quanto dispone l'art. 67 del T.U. 16/5/1960, n. 570 e successive modifiche ed integrazioni;

10. di tutte le operazioni il Presidente dovrà dare atto nel verbale il quale, dopo la chiusura delle votazioni, sarà trasmesso, con gli atti e documenti relativi alle operazioni elettorali, al Sindaco del Comune;
11. delle operazioni compiute e dei risultati delle votazioni, il Sindaco dovrà darne tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta regionale. Il Sindaco dovrà provvedere, altresì, agli altri incumbenti previsti dall'art. 4 della legge 278/1957;
12. ai componenti dell'Ufficio elettorale sono corrisposti gli onorari di cui alla normativa vigente in materia di elezioni comunali;
13. le spese relative all'esecuzione del presente decreto saranno anticipate dal Comune, il quale si rivarrà verso i Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali;
14. per quanto non contemplato dal presente decreto si osservano le disposizioni di cui alla Legge n. 278/1957 e, in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni aventi popolazione sino a 15.000 abitanti.

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Identificativo atto: 2022-AM-5829
Area tematica: Attività produttive > Politiche Agricole e Allevamento ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Giovanni TOTI		-	15-09-2022 14:47
*Approvazione Direttore generale/Vice Direttore generale (regolarità amministrativa e tecnica)	Pietro Paolo Giampellegrini		-	13-09-2022 16:03
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Monica BARATTA		-	13-09-2022 13:17
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Tiziano INFUSINI		-	13-09-2022 10:54

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria